

REGOLAMENTO per la disciplina della Tariffa sui Rifiuti

Città di MONSELICE



APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 35 del 25-06-21

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti.....	5
Art. 4 - Determinazione del costo di gestione	6
CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione della Tariffa.....	6
Art. 6 - Soggetti passivi.....	7
Art. 7 - Decorrenza della tariffa	8
Art. 8 - Determinazione della Tariffa.....	9
Art. 9 - Determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa.....	9
Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale.....	10
CAPO III UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche	10
CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	12
Art. 13 - Produzione di rifiuti speciali	13
CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI	14
Art. 14 - Esclusioni	14
Art. 15 - Riduzioni	17
Art. 16 - Agevolazioni	19
CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI	20
Art. 17 - Presentazione Denuncia Tariffa sui rifiuti	20
Art. 18 - Pagamento della tariffa.....	24
Art. 19 - Rimborsi.....	24
CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI	25
Art. 20 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero.....	25
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26
Art. 21 - Rinvio.....	26
Art. 22 - Entrata in vigore.....	26
ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE MINIMA UTENZE DOMESTICHE	27
ALLEGATO 2 CLASSIFICAZIONE MINIMA UTENZE NON DOMESTICHE	28

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto 20 aprile 2017, disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa di natura corrispettiva non tributaria (nel proseguo "**Tariffa**") in luogo della TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

La tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.

La Tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Tutte le modificazioni o integrazioni normative, che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- c) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- d) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- e) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- f) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);

- g) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- h) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- i) **rifiuto organico**: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
- j) **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- k) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
- l) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;
- n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- a) **Titolare del servizio**: autorità di governo del servizio di raccolta e trasporto, che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo della raccolta dei rifiuti urbani, fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito;
- b) **Gestore**: soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, individuato dal Titolare del servizio anche per l'applicazione e riscossione della Tariffa (nel proseguo anche solo Gestore);
- c) **utente**: chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- d) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- e) **utenze domestiche**: luoghi utilizzati o destinati a civile abitazione;
- f) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e comunque luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera m);
- g) **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;

- h) **utenze aggregate:** punto di conferimento dotato di contenitori comuni per le diverse frazioni di rifiuto, riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; l'attivazione di un'utenza aggregata avviene, di regola, su domanda di tutti gli interessati o dell'amministratore del complesso;
- i) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione;
- j) **centro di raccolta:** area recintata, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- k) **EcoSportello:** uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento degli utenti per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
- l) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- m) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- n) **rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo:** rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata dal quale non sia possibile riciclare materia;
- o) **parte fissa della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- p) **parte variabile della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;

Sono fatte salve eventuali modifiche normative che incidono sulle definizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3 – Regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti territoriali competenti.

Ai sensi della Legge regionale n. 52 del 31/12/2012 viene definito un ambito ottimale unico per la gestione integrata dei rifiuti urbani, che coincide con l'intero territorio Regionale, disponendo la suddivisione dell'ambito unico in 12 bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Gli enti locali ricadenti all'interno dei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i rispettivi Consigli di Bacino, i quali, in particolare, esercitano le attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico.

Art. 4 – Determinazione del costo di gestione

I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano Economico Finanziario, sulla base dell'ammontare dei costi complessivi, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 (MTR) dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della Tariffa

Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani così come definiti dal Testo Unico Ambientale.

Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione ovvero, se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al successivo art. 7.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

La Tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, anche in assenza di autorizzazione.

La Tariffa è applicata per le aree scoperte adibite a plateatico.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

L'esclusione dal pagamento della Tariffa nei casi previsti ai commi precedenti deve essere supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato, ovvero da apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, con effetti dalla data della sua sottoscrizione.

La mancata utilizzazione del servizio o il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata non comportano esonero dalla Tariffa.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale la Tariffa è applicata distintamente per i corrispondenti utilizzi, applicando alla superficie a uso non domestico le tariffe per la tipologia di attività svolta

Per i centri commerciali integrati la Tariffa è applicata nei confronti di ogni soggetto che

possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo.

L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo; è inoltre tenuto a presentare, nei termini previsti, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.

I locali e le aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento ad accesso limitato, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

Art. 6 – Soggetti passivi

L'obbligazione per la denuncia e il pagamento della Tariffa sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

Al momento del decesso dell'intestatario, salvo diversa dichiarazione da effettuarsi entro 30 giorni dall'evento, tutti gli eredi si presumono possessori dei locali ed aree assoggettabili al prelievo e pertanto sono solidalmente tenuti al versamento della Tariffa. Essi sono obbligati, nel termine di 30 giorni dal decesso, a comunicare il nominativo a cui intestare l'utenza, oltre ai dati catastali relativi all'immobile ed altre eventuali variazioni intercorse.

Il titolare del servizio o il gestore, in caso di decesso, emigrazione o variazione di indirizzo dell'intestatario dell'utenza, può procedere d'ufficio al cambio d'intestazione, scegliendo uno tra i diversi soggetti che risultano essere coobbligati alla data del verificarsi dell'evento. La variazione d'ufficio non esime l'obbligo di denuncia, indicato al comma precedente, in capo agli eredi.

In caso di insediamento abusivo, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo dell'immobile per una durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa è dovuta, integralmente, soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale.

Nel caso di locazioni di porzioni di locali a più soggetti senza preventivo frazionamento catastale, il proprietario rimane obbligato al pagamento in funzione dell'attività prevalentemente svolta.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il titolare del servizio o il gestore possono richiedere all'amministratore del condominio di presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o del centro commerciale al fine di individuare il soggetto passivo

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti.

Art. 7 - Decorrenza della tariffa

La Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

La Tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o al rimborso della Tariffa, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.19.

Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 18, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine previsto dal presente regolamento, la Tariffa non è dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, solo se l'utente dimostri inequivocabilmente di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, o comunque nel caso in cui la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data di iscrizione dello stesso soggetto subentrante.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio nell'anno successivo.

Art. 8 – Determinazione della Tariffa

Il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel PEF di cui all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Consiglio Comunale stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa totale e distinta per ogni categoria di utenza;

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato dalle norme vigenti, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione, si intendono confermate la tariffa per ogni categoria di utenza e la ripartizione dei costi fra utenze, deliberate per l'anno precedente.

Art. 9 – Determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa

La superficie assoggettabile a Tariffa è data:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle superfici che abbiano un'altezza inferiore a 1,5 metri;
- per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle superfici che abbiano un'altezza inferiore a 1,5 metri;

Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione completa di quanto previsto dal comma 647 dell'art.1 della Legge 147 del 27/12/2013, il titolare del servizio o il gestore provvede a comunicare ai debitori interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il titolare del servizio o il gestore richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale

dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.

Nelle more della presentazione della planimetria catastale, la tariffa viene calcolata a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il titolare del servizio o il gestore provvederà al conguaglio della tariffa dovuta.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa non si tiene conto delle superfici escluse dal presente regolamento.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

E' compito del titolare del servizio o del gestore provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.

Art. 10 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020.

Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 50
- numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
- numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 90
- numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 e mq. 110
- numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 110.

Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 4, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo.

Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 18, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui l'utenza sia intestata al soggetto permanentemente ricoverato e l'immobile non sia occupato da altri soggetti, viene applicata solo la sola parte fissa della tariffa a condizione che venga presentata una dichiarazione attestante la mancata occupazione e utilizzo da parte di altri.

L'agevolazione decade al momento in cui nell'immobile si verifichi un'occupazione.

Le utenze domestiche, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, esclusivamente accatastati in categoria C2, C6 e C7, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, esclusivamente accatastati in categoria C2, C6 e C7 il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente pari ad 1.

La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal titolare del servizio o dal gestore ed ha

effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti, domiciliati così come indicato nell'allegato 1 che riporta l'articolazione minima prevista per le utenze domestiche.

In mancanza di classificazione in base al numero dei componenti l'immobile viene assegnato d'ufficio alla categoria "immobile a disposizione".

Il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (ad es. colf, badanti, ecc.).

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove salvo i casi di esclusione previsti dal presente regolamento.

A tal fine al titolare del servizio o al gestore vengono trasmesse in via informatica, le variazioni anagrafiche intercorse, oltre che annualmente l'elenco dei residenti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Le utenze domestiche non residenti nel comune hanno l'obbligo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate secondo criteri e coefficienti stabiliti in sede di determinazione delle tariffe dall'organo competente

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività, indicate nell'allegato 2. L'inserimento di un'utenza in una delle suddette categorie di attività è di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente.

Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio IVA.

In sede di approvazione annuale delle tariffe, vengono individuate le diverse categorie nelle

quali dovranno essere classificate le utenze non domestiche.

Queste dovranno includere anche gli immobili vuoti inoccupati e le aree scoperte non utilizzate per l'attività principale.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo dell'effettiva attività svolta e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, con possibilità di diversificarla solo nel caso in cui gli immobili abbiano un accesso autonomo, un diverso identificativo catastale ed in essi venga svolta effettivamente una diversa attività rilevabile dall'atto di autorizzazione o dall'effettivo utilizzo.

Per le unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla CCIAA, la tariffa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività solo nel caso in cui l'utenza non sia considerata come utenza unica o qualora sia possibile individuare la reale produzione delle singole utenze.

Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo condotte da persone giuridiche.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13 - Produzione di rifiuti speciali

I locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 comma 3 del Testo Unico Ambientale, non sono soggetti alla tariffa.

Non sono altresì soggetti a tariffazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, qualora, oltre ad essere a servizio esclusivo e funzionale dell'area di produzione dei rifiuti speciali, siano anche ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa.

Sono pertanto da considerarsi in ogni caso soggetti a tariffa i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc. e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

Gli utenti devono dichiarare, nella dichiarazione originale o di variazione, le superfici in cui sono prodotti i rifiuti speciali e tali superfici devono essere evidenziate in planimetria catastale allegata alla denuncia.

Il beneficio di cui al comma 1 si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tariffazione e la quantità smaltita.

È fatta salva la possibilità per il debitore di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

RIDUZIONI DI SUPERFICIE IN BASE ALL'ATTIVITA'

Autofficine per riparazioni veicoli	25%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine di Elettrauto	25%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie	50%
Gommisti	25%
Lavanderie	15%
Officine metalmeccaniche	45%
Pelletterie	40%
Studi dentistici, odontotecnici, Ambulatori medici, Laboratori di analisi	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 14 - Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

- impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani quali centrali o cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola la presenza umana;
- le superfici degli impianti sportivi e palestre destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a Tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
- immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra e non vi siano soggetti residenti;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
- le serre a terra;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi e i portici.
- le aree comuni condominiali e le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- i locali e le aree scoperte adibite a verde, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- le unità immobiliari, domestiche o non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate, prive di allacciamento all'energia elettrica e acqua e non ammobiliate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità di tale provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
- le aree scoperte adibite a parcheggi gratuiti aventi carattere pertinenziale;

L'esclusione dal pagamento della Tariffa nei casi previsti ai commi precedenti deve essere

supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato, ovvero da apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, con effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale la Tariffa è applicata distintamente per i corrispondenti utilizzi, applicando alla superficie a uso non domestico le tariffe per la tipologia di attività svolta.

Per i centri commerciali integrati la Tariffa è applicata nei confronti di ogni soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo; è inoltre tenuto a presentare, nei termini previsti, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.

I locali e le aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento ad accesso limitato, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

Gli utenti per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al titolare del servizio o al gestore contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 18.

La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede l'esclusione;

Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa.

Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali o le aree nelle quali vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (come ad esempio chiese, cappelle, etc.).

Sono invece soggetti alla Tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello esclusivo del culto (refettori, dormitori, oratori, uffici, sale polivalenti ecc.);

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicato la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 15 – Riduzioni

Per la determinazione della Tariffa, nella parte variabile, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: **30%**

b) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: **30%**

c) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: **30%**

Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del **20%** sulla parte variabile della tariffa;

Le utenze non domestiche che avviano a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in modo differenziato presso terzi autorizzati al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del **30%**, compatibilmente con le norme vigenti;

Le utenze non domestiche per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni del presente articolo devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 18.

La domanda deve essere corredata da:

a) planimetria catastale che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e individui la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali agli urbani, utilizzati per il trasporto degli stessi, sottoscritti dall'impianto di recupero.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede la riduzione dalla tariffazione e con la quantità smaltita.

Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche:

a) attivazione di nuovi processi produttivi o modificazione dei processi produttivi in essere per ridurre la produzione di rifiuti.

Alle utenze che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del **15%**

sulla parte variabile della tariffa secondo criteri definiti dall'Amministrazione.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi ed avrà durata massima di cinque anni.

c) macchine eco-compattatrici

Alle utenze non domestiche che provvederanno ad installare nei propri locali aperti al pubblico, dei macchinari per la restituzione dei vuoti in cambio di sconti (ecocompattatori), al fine di incentivare il conferimento di imballaggi (bottiglie di plastica, lattine in alluminio) è riconosciuta una riduzione del **5%** della parte variabile della tariffa per i tre anni successivi all'installazione del macchinario.

d) riduzione per collaborazione con il gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (ecotappa).

E' concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico.

Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del **5%** ad un massimo del **20%** della parte variabile della tariffa secondo i criteri definiti dall'Amministrazione

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al titolare del servizio o al gestore.

L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

d) riduzione per utenze con certificazione ambientale

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del **5%**.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del **50%** della sola parte variabile della tariffa.

Per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui al precedente punto 6) le utenze non domestiche dovranno presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 18.

La domanda deve essere corredata da:

- a. planimetria catastale che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e individui la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b. progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il Servizio Ambiente provvederà ad approvare il progetto, a definire la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione/atto di impegno

regolante i rapporti con l'utente secondo i criteri definiti annualmente dall'Amministrazione.

Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Rimangono valide le riduzioni applicate a seguito di accordi tra il titolare del servizio, il gestore ed il privato legate a particolari situazioni dell'organizzazione del sistema di raccolta.

Art. 16 - Agevolazioni

L'Amministrazione Comunale può determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono nella misura stabilita con apposita deliberazione annuale del Consiglio Comunale. Vengono riconosciute richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono secondo le modalità ed i tempi ivi stabiliti.

Il debitore è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Il competente ufficio può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

Il Consiglio Comunale può determinare ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie a favore di determinate categorie di utenti interessati da calamità naturali di grave entità ovvero da eventi eccezionali non prevedibili.

Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite del 10% del costo complessivo del servizio e non sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni previste per legge e possono essere riconosciute solo in caso di inesistenza di morosità per le annualità pregresse.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 17 – Presentazione Denuncia Tariffa sui rifiuti

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa, individuati nell'art. 7 del presente regolamento, sono obbligati a produrre apposita denuncia originaria all'ufficio competente.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal titolare del servizio o dal gestore.

La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente presso gli uffici competenti, trasmessa a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a/r o mediante PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.

La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data di avvenuta consegna di ricevuta elettronica, nel caso di PEC.

Ai fini dell'applicazione della tariffa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il debitore è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.

Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sulla tariffa, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo.

Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti appartenenti a due nuclei familiari distinti, per il quale il soggetto intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari della tariffa sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.

Nel caso di decesso del debitore intestatario della posizione contributiva, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione;

La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

A. per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono cellulare o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei

singoli locali denunciati;

- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- g) estremi catastali dell'immobile;

B. per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare e/o rappresentante legale e/o amministratore (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) dati di recapito: e-mail, telefono cellulare o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- d) estremi catastali dell'immobile;
- e) ubicazione (via, numero civico e interno), superficie calpestabile;
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree;
- f) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione;
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà citata e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di

una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa sui rifiuti.

La mancata presentazione della comunicazione preventiva al Comune, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti.

Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

L'esenzione dal versamento della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al competente ufficio, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista.

La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio.

Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della

parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dall'assoggettamento alla stessa.

Art. 18 – Pagamento della tariffa

La Tariffa è versata direttamente al titolare del servizio o al gestore, secondo le modalità di pagamento previste dalla legge pro tempore vigente.

L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, oppure a mezzo PEC, un avviso di pagamento contenente: l'importo della tariffa e del tributo provinciale di cui all'art. 11 del presente regolamento; l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa; la tipologia di utenza; la categoria di attività per le utenze non domestiche e il numero dei componenti per le utenze domestiche; le tariffe applicate; l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

Resta comunque l'obbligo in capo al debitore di provvedere al pagamento della tariffa dovuta alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il debitore non riceva l'avviso di pagamento in tempo utile per provvedere al versamento delle rate, dovrà premurarsi di contattare il titolare del servizio o il gestore Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.

Il pagamento della Tariffa verrà rateizzato in 3 rate scadenti il 31 maggio, il 30 settembre ed il 31 dicembre salva la possibilità di diversa indicazione da parte dell'amministrazione comunale.

L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Il titolare del servizio o il gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Per la riscossione il titolare del servizio o il gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 18.

Non si dà luogo a riscossione della tariffa quando l'importo complessivo risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi precedenti al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.

Art. 19 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal debitore entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di utenza attiva il rimborso verrà operato con conguaglio sulla rata successiva, diversamente l'ufficio competente disporrà il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta stessa.

Non si dà luogo a rimborso della tariffa quando l'importo complessivo risulta inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI

SANZIONI

Art. 20 – Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tariffa di cui all'art. 19.

A tal fine, il funzionario responsabile, può:

- a. inviare al debitore questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli debitori, in esenzione di spese e diritti;
- c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al debitore di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del debitore od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai debitori e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019, comprensivo della tariffa, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

Ai fini dell'attività di accertamento, il titolare del servizio o il gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 02/07/2020.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare contraria o incompatibile.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE MINIMA UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
0	Immobile a disposizione ⁽¹⁾
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6+ componenti
10	Uso stagionale

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE MINIMA UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie studi Professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato beni deperibili
30	Discoteche, night club
35	Campeggi
36	Impianti sportivi
37	Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
40	Immobile vuoto inoccupato ⁽¹⁾
41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto ⁽²⁾ e mancata produzione

⁽¹⁾ Immobile vuoto inoccupato con allacciamento all'utenza idrica o all'energia elettrica

⁽²⁾ Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti